



Capitolato speciale di polizza – Lotto 7 ELETTRONICA

**LOTTO 7 ELETTRONICA
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx**

Contraente:

COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour, 13
53024 Montalcino (Si)
Codice Fiscale/Partita Iva: 01440500526

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 30.09.2026

Alle ore 24.00 del: 30.09.2028



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	4
<i>DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA</i>	5
<i>SEZ. 1) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	7
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	7
Art. 3 – Variazione del rischio	7
Art. 4 – Revisione del prezzo	7
Art. 5 – Recesso	8
Art. 6 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	8
Art. 7 – Altre assicurazioni	8
Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione	8
Art. 9 – Pagamento del premio	9
Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato (non operante)	9
Art. 11 – Modifiche del contratto	10
Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni	10
Art. 13 – Foro competente	10
Art. 14 – Interpretazione del contratto	10
Art. 15 – Validità delle norme di polizza	10
Art. 16 – Assicurazione per conto di chi spetta	11
Art. 17 – Limiti territoriali	11
Art. 18 – Coassicurazione e Delega	11
Art. 19 – Clausola Broker	12
Art. 20 – Rinvio alle norme di legge	12
Art. 21 – Oneri fiscali	12
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 23 – Trattamento dei dati	12
Art. 24 – Sanction Clause - Ofac	12
<i>SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</i>	13
Art. 25 – Produzione di informazioni sui sinistri	13
Art. 26 – Recesso in caso di sinistro	13
Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro	13
Art. 28 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	14
Art. 29 – Ispezione delle cose assicurate	14
Art. 30 – Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 31 – Determinazione del danno per beni elettronici	14
Art. 32 – Nomina e mandato dei periti	15
Art. 33 – Onorari periti	15
Art. 34 – Limite massimo d'indennizzo	16
Art. 35 – Pagamento dell'indennizzo	16
Art. 36 – Assicurazione parziale – deroga alla proporzionale	16



Art. 37 – Operazioni Peritali	16
Art. 38 – Rinuncia alla rivalsa	16
Art. 39 – Anticipo Indennizzi	16
Art. 40 – Indennizzo di mancanza di chiusura istruttoria	17
Art. 41 – Parificazione danni	17
<i>SEZ 3) – NORME RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE ELETTRONICA (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)</i>	18
Art. 42 – Oggetto dell’assicurazione	18
Art. 43 – Esclusioni	18
Art. 44 – Copertura automatica nuovi beni	18
Art. 45 – Obbligo di salvataggio e di avviso	19
GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	20
Art. 46 – Supporto dati e ricostruzione archivi	20
Art. 47 – Computer e virus (non operante)	20
Art. 48 – Danni da interruzione di esercizio	21
Art. 49 – Eventi Socio Politici	21
Art. 50 – Programmi in licenza d’uso	21
Art. 51 – Apparecchiature ad uso mobile	22
Art. 52 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro	22
Art. 53 – Conduttori esterni	22
Art. 54 – Guasti cagionati dai ladri	22
Art. 55 – Ricorso Terzi	22
Art. 56 – Lavoro straordinario	22
Art. 57 – Maggiori spese per mancato funzionamento	22
Art. 58 – Enti presso terzi	23
Art. 59 – Danni da furto	23
Art. 60 – Trasporti aerei	23
Art. 61 – Tubi e valvole elettriche	23
Art. 62 – Programmi standard	23
<i>SEZ. 4) – PARTITE E SOMME ASSICURATE (SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)</i>	24
<i>SCOPERTI E FRANCHIGIE</i>	25



DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
DANNO LIQUIDABILE:	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
FRANCHIGIA:	Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO:	La quota percentuale del danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico del contraente
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ:	La Compagnia assicuratrice o il gruppo di compagnie che hanno assunto la presente assicurazione
SOMMA ASSICURATA:	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	<p>Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none">- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pesi e bilance elettroniche, strumenti musicali); <p>ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.</p>
APPARECCHIO O MACCHINA:	<p>L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.</p>



DATI:	L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
SISTEMA O IMPIANTO:	Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.
SUPPORTO DI DATI:	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi
PROGRAMMI STANDARD:	Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
UBICAZIONE DEI RISCHI:	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto



SEZ.1) – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazioni del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione di rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal contraente al broker e/o alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Revisione del prezzo

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'Art. 3 – Variazioni del Rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.



In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo Art. 5 – Recesso.

Art. 5 - Recesso

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 3 – Variazioni del Rischio tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'Art. 4 presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli Art. 3 e Art. 5 - e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato Art. 5.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni DUE (2) con effetto alle ore 24.00 del 30.09.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2028.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata/posta certificata (PEC) da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

La Società, alla ricezione della richiesta, si impegna a prolungare l'efficacia del contratto secondo quanto indicato nell'istanza di cui sopra.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle



prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La suddetta opzione di proroga dei contratti è prevista per una durata massima di 6 mesi alle medesime condizioni economiche e normative. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto (c.d. proroga tecnica).

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente alla scadenza si riserva la facoltà di esercitare – a proprio insindacabile giudizio - l'opzione di proroga del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata pari a un anno, previa adozione di apposito atto.

Art. 9 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.09.2026 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.09 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 60/2023 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 10 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato (non operante)

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura



indicata in polizza, inteso come premio minimo annuo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente questi comunicherà entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - Sui saldi di riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 11 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 12 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., mail o pec.

Art. 13 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.



Art. 15 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 16 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata da Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 17 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al territorio italiano compreso Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 18 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di assicurazione li rende ad



ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 19 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 20 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 24 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ.2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 25 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 26 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società per il tramite del Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, lo stato delle cose conseguente al sinistro non potrà essere modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Tale limitazione si intenderà abrogata nel caso in cui l'anzidetta ispezione non avvenisse per qualsiasi motivo entro 8 giorni dall'avviso del danno.



L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri presumibilmente di origine dolosa, fare dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del Luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.
- f) Copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità.
- g) Indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 28 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 30 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 31 - Determinazione del danno per i beni elettronici

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a) defalcato dell'importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;



bb) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aa) defalcato dell'importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad aa).

Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione:

aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione;

bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;

cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non sia soddisfatta una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:

aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a) e b), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione 4 - Limiti di Indennizzo - Scoperti – Franchigie.

Art. 32 – Nomina e mandato dei periti

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 33 – Onorari dei periti

Le spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art.28 "Determinazione dei danni indennizzabili" in caso di sinistro indennizzabile a termini di



polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 34 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 35 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro per il sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, all'anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 36 – Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Fermo restando quanto previsto dalle norme "copertura automatica nuovi enti" e "regolazione del premio", si conviene fra le parti che, nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, nel caso in cui questa rientri, per ogni singola partita, entro il limite del 20% della somma rispettivamente assicurata. Qualora l'anzidetto limite percentuale risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

Art. 37 – Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 38 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate;
- a) fornitori;

- b) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 39 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.



L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 40 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art.35 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 41 – Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 42 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.



SEZ. 3) - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ELETTRONICA (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 42 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 43 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 44 - Copertura automatica nuovi beni



Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo;

per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, con l'esplicito impegno di quest'ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, per consentire alla Società di determinare il premio annuo definitivo, nei termini previsti dalla norma "regolazione del premio".

Art. 45 – Obbligo di salvataggio e di avviso

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 46 – Supporto dati e ricostruzione archivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”.

Art. 47 – Computer e Virus (non operante)

Relativamente alla garanzia “ricostruzione archivi”, la garanzia comprende anche i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi (memorizzati su supporti assicurati) perduti a causa di “Virus Informatico”, installato, colposamente o dolosamente, da parte di dipendenti o prestatori d’opera o di terzi.

Per “Virus Informatico” si intende un programma capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra le applicazioni e macchine diverse, anche attraverso reti, determinando conseguentemente:

- 1) una modifica ai programmi dell’Assicurato attraverso l’inserimento di nuovi statement nel codice o attraverso modifiche o alterazioni del codice stesso;
- 2) una non utilizzabilità dei dati dell’Assicurato attraverso una cancellazione o alterazione dei files o di parte di essi.

Per questa estensione di garanzia, la Società non è obbligata per i danni dovuti a dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei preposti dell’Assicurato quali responsabili dell’esercizio o della sicurezza.

L’indennizzo è subordinato alla dimostrazione dell’esistenza del programma “Virus” nei dischi contenenti le informazioni perdute.

Questa garanzia è prestata alle condizioni essenziali che:

- l’accesso ai terminali, personal computer e unità periferiche in genere sia consentito solo a personale regolarmente autorizzato attraverso un sistema personalizzato di chiavi d’utenza;
- ogni dischetto prima di essere utilizzato sia adeguatamente testato;
- non venga fatto uso di software o di dischetti autoricaricanti;
- l’installazione di ogni pacchetto software avvenga dietro regolare licenza d’uso documentabile per ogni personal computer;
- siano stati prodotti software “antivirus” in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 “Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti”.



Art. 48– Danni da interruzione d’esercizio (non operante)

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base al contratto in forza del quale l'assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

Art. 49 – Eventi Socio-Politici (non operante)

A parziale deroga dell'Art. 43, comma h), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

Art. 50 – Programmi in licenza d’uso (non operante)

Premesso che per programmi in licenza d’uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall’Art. 38 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d’uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato in polizza con apposita partita.

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall’Art. 33.



Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 51 – Apparecchiature ad uso mobile (non operante)

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 52 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 53 – Conduttori esterni

L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con le apparecchiature elettroniche assicurate e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurate. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 54 – Guasti Cagionati dai Ladri

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

Art. 55 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 56 – Lavoro Straordinario

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 57– Maggiori spese per mancato funzionamento

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese



straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- uso di servizi da terzi;
- Noleggio attrezzature;

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Nel determinare l'importo di indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Art. 58– Enti presso terzi (non operante)

L'assicurazione è estesa, nella forma a "primo rischio assoluto", ai beni di proprietà del Contraente che si trovino presso terzi e prestatori di lavoro (compreso telelavoro). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 59 - Danni da furto (non operante)

La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo se questi sono posti sottotetto del fabbricati e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso (ad eccezione di quanto previsto all'art. 48 Apparecchiature ad uso mobile). Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antifondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

Art. 60 – Trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 61– Tubi e valvole elettroniche (non operante)

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Art. 62 – Programmi standard (non operante)

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a



quelli danneggiati.

L'indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sez.4 "Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti".

**SEZ.4) - PARTITE E SOMME ASSICURATE
(SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)**

GARANZIA PRESTATATA	SOMMA ASSICURATA	TASSO LORDO
Impianti di videosorveglianza	€ 80.000,00	



SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
Franchigia Frontale		Scoperto 10% minimo € 150,00
Onorari periti (Art. 33)	€ 10.000,00	
Anticipo indennizzi (Art. 39)	50% dell'importo da pagare sempre che l'indennizzo sia prevedibile in almeno € 30.000,00	
Supporto dati e ricostruzione archivi (Art. 46) (non operante)	€ 15.000,00	€ 500,00
Computer e virus (Art. 47) (non operante)	€ 8.000,00	
Programmi in licenza d'uso (Art. 50) (non operante)	€ 10.000,00	€ 300,00
Apparecchiature ad uso mobile (Art. 51) (non operante)	€ 10.000,00	Scoperto 20% minimo € 300,00
Spese demolizione e sgombero dei residuati del sinistro (Art. 52)	10% somma assicurata € 20.000,00	
Conduttori esterni (Art. 53)	€ 5.000,00	
Guasti cagionati dai ladri (Art. 54)	€ 10.000,00	€ 500,00
Ricorso Terzi (Art. 55)	€ 150.000,00	
Lavoro straordinario (Art. 56)	25% ammontare del danno	
Enti presso terzi (Art. 58) (non operante)	€ 10.000,00	
Danni da furto (Art. 59) (non operante)	€ 20.000,00	
Trasporti aerei (Art. 60) (non operante)	1% somma assicurata	
Programmi standard (art. 62) (non operante)	€ 5.000,00	